



COMUNE DI GENOVA

152 4 0 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI
Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-78 del 22/03/2022

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. 267/2000 - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. V IN DATA 20 APRILE 2021 N. 3197 DI ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-169 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONSORZIO PARTS & SERVICES

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.15 del 31 marzo 2022

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici ed alle Manutenzioni, Pietro Piciocchi;

Premesso che:

- il Consorzio Parts & Services ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 2019-152.4.0.-169 del 25 giugno 2019, di aggiudicazione in favore di SOGEA di Ambra Francesco & C. s.n.c. della procedura di gara indetta sul Mepa di Consip avente ad oggetto "Affidamento del servizio di riparazioni meccaniche urgenti su mezzi di civica proprietà o comunque in uso al Comune di Genova";
- il TAR Liguria, con sentenza della II Sezione n. 405/2020, appellata dal Consorzio, ha respinto il ricorso;
- con sentenza del Consiglio di Stato Sez. V in data 20 aprile 2021 n. 3197, di riforma della predetta sentenza TAR Liguria, il Comune di Genova è stato condannato al risarcimento del danno, nonché alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, relativamente al predetto ricorso di registro generale n. 7099 del 2020;
- con proposta di deliberazione dell'Assessore all'Avvocatura e Affari Legali, Famiglia e relativi diritti Lorenza Rosso N. 2021-DL-525 del 30.11.2021, è stato richiesto il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, per il pagamento della somma di € 10.784,00 per le spese legali in esecuzione della sentenza n. 3197 del 2021 emessa dal Consiglio di Stato;
- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale sul riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 104 in data 7.12.2021, dopo aver ricevuto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai relativi responsabili e da parte del Collegio dei Revisori;

Dato atto che occorre eseguire la predetta sentenza n.3197 del 2021 emessa dal Consiglio di Stato, per la quota di capitale, provvedendo al pagamento del risarcimento del danno;

Considerato che:

- il Consiglio di Stato ritiene, essendo l'appalto in oggetto già interamente eseguito, che il Comune di Genova debba essere condannato al pagamento del risarcimento del danno in favore del Consorzio appellante Parts & Services nella somma corrispondente ai ricavi attesi meno i costi con abbattimento della percentuale del 50% per *l'aliunde perceptum*, non avendo la ditta stessa fornito la prova di non aver utilizzato le proprie risorse e mezzi per l'esecuzione di altre commesse;
- la quantificazione dell'utile non è direttamente ricavabile dall'offerta economica presentata dal Consorzio;
- la richiesta di liquidazione degli Avvocati Machiavelli e Tronci nell'interesse del Consorzio acquisita al prot. 0274728 in data 29 luglio u.s. quantifica il risarcimento del danno in Euro 6.090,00, pari a metà dell'utile atteso di Euro 12.180,00, rimandando al prospetto dello studio legale avv. Barbara Bari, depositato nel giudizio di primo grado in data 19/05/2020, nel quale si quantifica tale somma di Euro 12.180,00 quale utile atteso (determinato in conseguenza del ribasso dell'1% offerto dal Consorzio e dall'elevato sconto verso i fornitori pari al 30%);
- a riscontro della predetta richiesta di liquidazione con nota prot. 389800 in data 29/10/2021 la Direzione Stazione Unica Appaltante comunicava che, tenuto tra l'altro conto della contenutezza degli ultimi ribassi offerti da parte del Consorzio (1%), il suddetto prospetto prodotto in atti per la quantificazione del risarcimento non era sufficiente a giustificare l'utile atteso e conseguentemente il risarcimento stesso;
- nell'atto introduttivo dell'appello, il Consorzio indica varie metodologie per la liquidazione dell'utile, tra cui, per ultimo, l'ammontare del 10% della spesa complessiva massima presunta;
- con la predetta nota prot. 389800/2021 la Direzione suddetta richiedeva pertanto integrazione di ulteriori elementi a supporto del calcolo del risarcimento, precisando che in carenza si sarebbe proceduto applicando il criterio del 10% con riferimento alla base d'asta di Euro 60.000,00 al netto dell'IVA, con dimezzamento dell'utile, quantificando il risarcimento indicato dal Consiglio di Stato in Euro 3.000,00;
- non perveniva dal Consorzio Parts & Services alcun riscontro;
- occorre pertanto procedere al risarcimento, per quanto di competenza della Direzione Stazione Unica Appaltante, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata;

Dato atto che, in considerazione di quanto sopra, ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 per dar luogo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

Preso atto che tali condizioni ricorrono anche qualora si ritenesse di considerare sussistenti le condizioni di un accordo transattivo "unilaterale", alla luce della recente sentenza della Corte dei Conti n. 37 del 16.12.2020, la quale ha indicato in sostanza che anche in caso di accordo transattivo *"l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili"*;

Preso atto che la spesa deve essere impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto dall'organo consiliare, secondo quanto dispone il punto 9.1 dell'Allegato 4.2. del D.Lgs. 118/2011;

Considerato che la legittimità e doverosità del pagamento delle somme predette trae il suo titolo

direttamente dalla sentenza costituente titolo esecutivo e che pertanto il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio costituisce atto dovuto;

Ritenuto pertanto, per le predette motivazioni:

- in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 20 aprile 2021 n. 3197, di riconoscere a favore del Consorzio Parts & Services il risarcimento del danno pari ad Euro 3.000,00 applicando il criterio del 10% con riferimento alla basta d'asta di Euro 60.000,00 al netto dell'IVA, sottratto *l'aliunde perceptum* nella misura forfettaria del 50% del risarcimento;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9.12.2008;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 al fine di dare attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V in data 20 aprile 2021 n. 3197 di annullamento della determinazione dirigenziale n. 2019-152.4.0.-169 e di conseguente condanna a carico del Comune di Genova al pagamento del risarcimento del danno, per un importo complessivo pari ad Euro 3.000,00 come specificato in premessa;
2. Di dare atto che ai fini del pagamento della somma prevista dalla sentenza di cui al punto 1), l'ammontare complessivo di Euro 3.000,00, sarà impegnato con successiva determinazione dirigenziale al Capitolo 1666 Bilancio 2022;
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire una rapida attuazione della sentenza, ai sensi dell'art. dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
5. Di dichiarare che la presente deliberazione è stata redatta nel rispetto della normativa sui dati personali.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 152 4 0

Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-78 DEL 22/03/2022

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. 267/2000 - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. V IN DATA 20 APRILE 2021 N. 3197 DI ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-169 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONSORZIO PARTS & SERVICES

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO NR. 3197/2021

Il Dirigente
[Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7099 del 2020, proposto da
Consorzio Parts & Services, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati 

 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Genova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Maria Paola Pessagno, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sogea di Ambra Francesco & C. S.n.c., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 405 del
2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Genova;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza del giorno 30 marzo 2021, tenuta con le modalità di cui agli artt. 25 d.l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 come da verbale, il Cons. Elena Quadri e preso atto del deposito delle note, formulate ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137/2020, convertito in l. 176/2020, e del d.l. 183/2020, dagli avvocati De Paoli e Pessagno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Consorzio Parts & Services ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 2019-152.4.0.-169 del 25 giugno 2019, di aggiudicazione in favore di Sogea di Ambra Francesco & C. S.n.c. della procedura di gara indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016, e pubblicata sul Mepa di Consip, avente ad oggetto *"servizio di riparazioni meccaniche urgenti su mezzi di civica proprietà o comunque in uso al comune di Genova"*.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha respinto il ricorso con sentenza n. 405 del 2020, appellata dal Consorzio per i seguenti motivi di diritto:

I) erroneità della sentenza per non avere accolto la censura relativa all'illegittimità della mancata esclusione della controinteressata per l'omessa indicazione nell'offerta degli oneri di manodopera;

II) e *III)* erroneità della sentenza per non avere accolto la censura relativa all'illegittimità del soccorso istruttorio attivato dall'amministrazione;

IV) erroneità della sentenza per non avere accolto la censura relativa all'illegittimità della valutazione di congruità operata dall'amministrazione sul costo orario (tardivamente ed illegittimamente) indicato dall'aggiudicataria in sede di soccorso

istruttorio;

V) erroneità della sentenza per non avere accolto la censura relativa alla contraddittorietà tra analoghi provvedimenti della stessa amministrazione che, in occasione di una precedente gara, aveva escluso Sogea proprio per non aver indicato un congruo costo del lavoro.

L'appellante ha, altresì, insistito per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.

Si è costituito per resistere all'appello il comune di Genova.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza del 30 marzo 2021, tenuta con le modalità di cui agli artt. 25 d.l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 come da verbale, l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Giunge in decisione l'appello proposto dal Consorzio Parts & Services contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. II, n. 405 del 2020, che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore di Sogea di Ambra Francesco & C. S.n.c. della procedura di gara indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, letterab) del d.lgs. n. 50 del 2016, e pubblicata sul Mepa di Consip, avente ad oggetto "*servizio di riparazioni meccaniche urgenti su mezzi di civica proprietà o comunque in uso al comune di Genova*".

Con i primi tre motivi di diritto l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per non avere accolto le censure relative all'illegittimità della mancata esclusione della controinteressata per l'omessa indicazione nell'offerta degli oneri di manodopera, nonché di quella relativa all'illegittimità del soccorso istruttorio attivato dall'amministrazione per consentire alla stessa di sanare questa omissione mediante la successiva acquisizione del dato, in violazione dell'art. 95, comma 10,

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La sentenza avrebbe, invero, ritenuto che la sanzione dell'espulsione immediata dell'offerta, avallata, come è noto, dalla decisione della Corte di giustizia del 2 maggio 2019, non poteva essere legittimamente disposta.

Per la sentenza appellata, premesso, che, secondo la Corte di giustizia, l'esclusione immediata dell'offerta per la mancata indicazione dei costi della manodopera, senza il previo soccorso istruttorio, può essere disposta solo se l'obbligo di indicarli sia espressamente previsto *"dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione"*, nel caso di specie la documentazione di gara rinviava genericamente, per quanto non esplicitamente previsto, alle leggi e regolamenti in vigore e non conteneva una espressa norma di rinvio al d.lgs. n. 50 del 2016, che sarebbe, quindi, applicabile alla fattispecie soltanto mediante il meccanismo di cosiddetta eterointegrazione; per questa ragione, l'amministrazione avrebbe agito legittimamente nel consentire alla controinteressata di colmare la lacuna della sua offerta ricorrendo al soccorso istruttorio.

Per l'appellante la sentenza sarebbe errata e meriterebbe di essere riformata, atteso che, contrariamente a quanto nella stessa statuito, gli atti di gara richiamavano in molti passaggi il d.lgs. n. 50 del 2016.

Essendo la sanzione espulsiva espressamente sancita dalla normativa nazionale, il concorrente avrebbe avuto sicuramente la possibilità di conoscerne il contenuto, nonché l'applicabilità della stessa alla procedura concorsuale di specie.

Inoltre, la sentenza ha ritenuto che il soccorso istruttorio sia stato legittimamente avviato dalla stazione appaltante, considerando che: *"il modulo predisposto che gli offerenti della gara d'appalto di cui al procedimento principale dovevano obbligatoriamente utilizzare non lasciava loro alcuno spazio fisico per l'indicazione separata dei costi della manodopera"*.

Anche sul punto, la sentenza appellata sarebbe errata, atteso che il soccorso istruttorio può essere -eccezionalmente - attivato solo ed esclusivamente se i

concorrenti siano stati posti nell'impossibilità materiale di esporre separatamente i costi della manodopera e della sicurezza. Ma questo non sarebbe avvenuto nel caso di specie, dove il bando non imponeva affatto l'utilizzo del modulo predisposto dall'amministrazione e, in ogni caso, il predetto modulo era facilmente editabile e consentiva, dunque, la specificazione dei costi di manodopera. Tanto è vero che l'appellante ha potuto specificare tali costi nella sua offerta senza incorrere in alcuna esclusione.

Inoltre, per la sentenza la mancata indicazione del costo della manodopera era anche giustificata dalla particolare tipologia di contratto messo a gara, che impediva di stimarlo.

L'argomento è smentito dai fatti, in quanto la controinteressata, usufruendo illegittimamente del soccorso istruttorio, ha potuto quantificare il costo della manodopera compreso nella sua offerta. Inoltre, l'odierno appellante ha potuto quantificare ed indicare fin da subito nella sua offerta il suo costo della manodopera, dimostrando che ciò era ben possibile. Infine, il costo del lavoro era comunque ben quantificabile, su base oraria o in misura percentuale del costo orario medio indicato dai concorrenti.

L'appello è fondato.

Deve, innanzitutto, richiamarsi la recente decisione di questo Consiglio resa in Adunanza Plenaria, che, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia del 2 maggio 2019, ha statuito che: *«I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della*

medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempre che tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice» (Cons. Stato, Ad. Plen, 2 aprile 2020, n. 7).

Come risulta dall'esame della documentazione versata in atti, nella fattispecie in questione non vi era affatto l'impossibilità di indicare i costi della manodopera, come invece sostenuto dalla sentenza appellata, in quanto il modulo lo permetteva e non vi erano preclusioni.

Ciò risulta dimostrato dal fatto che l'appellante ha indicato gli oneri di manodopera, nonostante non fossero contemplati dal modulo, ed avrebbe potuto farlo anche Sogea.

Inoltre, la *lex specialis* di gara richiamava più volte il codice degli appalti (cfr. la determinazione dirigenziale di indizione della procedura n. 2019-152.4.0.-149 del 22 maggio 2019, unitamente agli allegati, ove il d.lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare l'art. 95 del medesimo, è citato molte volte), come nella fattispecie esaminata dalla Corte di giustizia, e non obbligava ad utilizzare il modello specifico allegato dalla stazione appaltante alla documentazione di gara. In ogni caso, il predetto modulo era facilmente editabile e consentiva, dunque, la specificazione dei costi di manodopera.

Non sussistevano, dunque, i presupposti enucleati dalla Corte di giustizia per ritenere che l'amministrazione aggiudicatrice dovesse accordare all'offerente la

possibilità di sanare la sua situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, e, cioè, la “confusione” ingenerata nell’offerente dalla documentazione di gara.

In proposito, può richiamarsi un recente precedente della Sezione, per il quale: *“deve considerarsi definitivamente chiarito (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 604) che l’automatismo espulsivo correlato al mancato scorporo nell’offerta economica dei costi inerenti alla manodopera ed alla sicurezza interna derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici è conforme al diritto europeo.*

Né rileva che, nel caso di specie, il bando non prevedesse espressamente l’obbligo di sperata evidenziazione dei costi in questione, essendo a tal fine sufficiente, in virtù del principio di eterointegrazione della lex specialis ad opera della lex generalis, che nella documentazione di gara fosse riportata una dicitura per cui per quanto non espressamente previsto nel bando, nel capitolato e nel disciplinare di gara dovesse farsi applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (e quindi anche dell’art. 95, comma 10)... Sotto distinto profilo, nella fattispecie in esame non è dato ravvisare alcuna oggettiva impossibilità d’includere i predetti costi in offerta, dal momento che la modulistica di gara consentiva certamente una loro puntuale indicazione (come, del resto, è dimostrato dalla circostanza che l’appellante – che si duole della omissione del proprio competitore – ha puntualmente adempiuto all’obbligo nella predisposizione della propria offerta). Deve, per tal via, escludersi, in conformità ai principi richiamati, la possibilità di recuperare l’omissione attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio” (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2020, n. 1008; 28 aprile 2020, n. 2720; 22 febbraio 2021, n. 1526).

Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno avanzata dall’appellante nel ricorso introduttivo, essendo stato il contratto già integralmente eseguito, non

può che accordarsi la tutela per equivalente.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nelle gare pubbliche, ai sensi dell'art. 124 cod. proc. amm., il risarcimento del cosiddetto lucro cessante è subordinato alla prova, a carico dell'impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, prova desumibile in via principale dall'esibizione dell'offerta economica presentata al seggio di gara; inoltre, il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa mentre, in difetto di tale dimostrazione, si presume che l'impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori a titolo di "*aliunde perceptum*"; il che è coerente con quanto previsto in via generale dall'art. 1227 c.c., in base al quale il danneggiato ha un puntuale dovere di non concorrere ad aggravare il danno; in effetti, nell'ambito delle gare d'appalto, non risulta ragionevole la condotta dell'impresa che immobilizza le proprie risorse in attesa dell'aggiudicazione di una commessa, o nell'attesa dell'esito del ricorso giurisdizionale volto ad ottenere l'aggiudicazione, atteso che possono essere molteplici le evenienze per cui potrebbe risultare non aggiudicataria della commessa stessa; pertanto, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che l'impresa abbia comunque impiegato proprie risorse e mezzi in altre attività, dovendosi quindi sottrarre al danno subito per la mancata aggiudicazione l'*aliunde perceptum*, calcolato in genere forfettariamente nella misura del 50%.

Nella fattispecie in questione, in considerazione delle peculiarità dell'appalto, il comune di Genova va, quindi, condannato al risarcimento del danno nei confronti dell'appellante nella somma che il Collegio ritiene debba corrispondere ai ricavi attesi meno i costi (entrambi risultanti dall'offerta del Consorzio ed equivalenti all'utile atteso), con abbattimento della percentuale del 50% per l'*aliunde perceptum*, non avendo il Consorzio appellante fornito la prova di non avere

utilizzato le proprie risorse e mezzi per l'esecuzione di altre commesse.

Va respinta la richiesta di risarcimento del danno curriculare, non avendo l'appellante dimostrato che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio oggetto del giudizio gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche o quali sarebbero le negative ricadute, in termini di minore redditività, sulla propria immagine commerciale.

Va respinta, altresì, la richiesta di danno all'immagine, in quanto genericamente prospettata.

Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, unitamente all'istanza di risarcimento del danno, come in motivazione.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, unitamente all'istanza di risarcimento del danno, come in motivazione.

Condanna il Comune di Genova alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, che si liquidano in euro 4000, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021, tenuta con le modalità di cui agli artt. 25 d.l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 come da verbale, con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Grasso, Presidente FF

Alberto Urso, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

N. 07099/2020 REG.RIC.

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

L'ESTENSORE

Elena Quadri

IL PRESIDENTE

Giovanni Grasso

IL SEGRETARIO



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
152 4 0 N. 2022-DL-78 DEL 22/03/2022 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS.
267/2000 - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. V IN DATA 20
APRILE 2021 N. 3197 DI ANNULLAMENTO DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-169 -
LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONSORZIO
PARTS & SERVICES**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

31/03/2022

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 152 4 0	DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI
Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-78 DEL 22/03/2022	

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. 267/2000 - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. V IN DATA 20 APRILE 2021 N. 3197 DI ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-169 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONSORZIO PARTS & SERVICES

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2022	3.000,00	1666		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 31 /03 /2022

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
152 4 0 N. 2022-DL-78 DEL 22/03/2022 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS.
267/2000 - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. V IN DATA 20
APRILE 2021 N. 3197 DI ANNULLAMENTO DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-169 -
LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONSORZIO
PARTS & SERVICES**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

31/03/2022

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
152 4 0 N. 2022-DL-78 DEL 22/03/2022 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS.
267/2000 - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. V IN DATA 20
APRILE 2021 N. 3197 DI ANNULLAMENTO DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-169 -
LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONSORZIO
PARTS & SERVICES**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

31/03/2022

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]



Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

Parere relativo alla proposta n. 2022/DL/78 del 22.03.2022 ad oggetto:

“RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. 267/2000 - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. V IN DATA 20 APRILE 2021 N. 3197 DI ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-169 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONSORZIO PARTS & SERVICES”

Ai sensi degli l'art. 239 comma 1 lettera b) e art. 194 c.1 lett. a) del D Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta n. 2022/DL/78 del 22.03.2022 ad oggetto:” RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. 267/2000 - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. V IN DATA 20 APRILE 2021 N. 3197 DI ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-169 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONSORZIO PARTS & SERVICES”, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Rossi Marco
Dott.ssa Visone Laura
Rag. Taramasso Graziano

(firmato digitalmente)

Genova 31/03/2022